



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PIAZZALI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CHE
EFFETTUANO ATTIVITÀ DI CONCIA DELLE PELLI O CHE SIANO COMUNQUE
POTENZIALMENTE IN GRADO DI GENERARE ACQUE METEORICHE DILAVANTI
CONTAMINATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2017

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Pavimentazione dei piazzali e canalizzazione delle acque meteoriche

Art. 3 – Divieto di condurre lavorazioni sui piazzali

Art. 4 – Depositi e stoccaggi sui piazzali

Art. 5 – Stoccaggio temporaneo di rifiuti

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

**REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PIAZZALI DEGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI CONCIA DELLE PELLI O CHE
SIANO COMUNQUE POTENZIALMENTE IN GRADO DI GENERARE ACQUE
METEORICHE DILAVANTI CONTAMINATE**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli insediamenti produttivi dove sono svolte attività di concia delle pelli e attività simili (es. attività di rifinizione del pellame), comprese le aziende che, indipendentemente dalla presenza di allaccio alla fognatura industriale, effettuano anche soltanto operazioni di tipo meccanico.
2. Il presente regolamento si applica altresì anche a tutti quegli insediamenti produttivi, indipendentemente dalla loro natura, che siano potenzialmente in grado di scaricare acque meteoriche contaminate nelle pubbliche fognature miste o bianche.
3. Ai fini del presente regolamento per “piazzali” si intendono le superfici esterne, coperte o scoperte, di pertinenza degli insediamenti produttivi di cui ai commi 1 e 2, con esclusione delle aree sistemate a verde.

Art. 2 – Pavimentazione dei piazzali e canalizzazione delle acque meteoriche

1. I piazzali devono essere perfettamente pavimentati con conglomerato bituminoso, calcestruzzo cementizio o con altro tipo di pavimentazione impermeabile, salvo quanto indicato al comma 7.
2. Negli insediamenti produttivi di cui all'art. 1, la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) deve avvenire nel rispetto della disciplina dettata dal titolo V, capo II, del D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i.. La gestione delle AMD deve perseguire la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti; devono pertanto essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche delle superfici potenzialmente inquinanti.
3. Le acque meteoriche provenienti dai tetti o da altre coperture, e dai piazzali, devono essere canalizzate in modo da non venire in contatto con inquinanti di nessun genere, ed essere immesse nella pubblica fognatura mista o bianca nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, capo II, del D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R e delle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, è consentito il collegamento di porzioni limitate di piazzale alla fognatura industriale. Al fine di non appesantire il carico idraulico in ingresso all'impianto di depurazione ed in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 della L.R. 20/2006 e s.m.i., tale collegamento sarà possibile esclusivamente dietro esplicita autorizzazione del gestore dell'impianto. L'estensione massima delle superfici scoperte collegabili alla fognatura industriale è fissata in una percentuale pari al 3 % della superficie coperta nelle aree, di più recente realizzazione, (zona Macrolotto). L'estensione massima delle superfici scoperte collegabili alla fognatura industriale è fissata in una percentuale pari al 5 % della superficie coperta nelle aree, di meno recente realizzazione (aree non nel Macrolotto). Nei casi particolari di aziende caratterizzate da superfici coperte di dimensioni ridotte, l'azienda stessa potrà, a valle di un esplicito consenso del gestore dell'impianto, proporre di collegare alla fognatura industriale una porzione di piazzale indipendente dalle percentuali precedentemente descritte ma comunque inferiore al limite massimo di 20 m².
5. Gli insediamenti produttivi ricadenti in aree sprovviste sia di fognatura mista che della fognatura bianca dovranno realizzare propri sistemi di raccolta, trattamento e scarico nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche contaminate (AMC). Qualora il sistema di gestione delle AMC

si limiti ad una segregazione per un successivo trasferimento nella fognatura industriale, sarà cura del gestore dell'impianto di depurazione, al fine di evitare il sovraccarico idraulico dell'impianto stesso, prescrivere eventuali limitazioni dei carichi volumetrici recapitabili in fognatura industriale in condizioni di pioggia e le condizioni di scarico dei volumi di acque meteoriche contaminate segregate successivamente alla conclusione dell'evento piovoso.

6. Qualora una parte del piazzale utilizzata per lo stoccaggio di prodotti o materiali sia coperta da una tettoia, la porzione di superficie coperta dovrà essere opportunamente canalizzata ed allacciata alla fognatura industriale. Quanto appena specificato vale anche in caso di coperture telonate che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono da ritenersi del tutto equivalenti a coperture rigide.
7. In deroga a quanto previsto al comma 1 le porzioni di piazzale in cui non è previsto alcun transito o manovra di autoveicoli collegati all'attività produttiva, dove non vi sia pertanto alcun rischio di rilascio, per sgocciolamenti o dilavamenti, di sostanze inquinanti, potranno essere realizzate anche con pavimentazioni permeabili (ad esempio pavimentazioni autobloccanti per parcheggio automezzi privati).

Art. 3 – Divieto di condurre lavorazioni sui piazzali

1. Sui piazzali non possono effettuarsi fasi di lavorazione che provochino scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, esalazioni maleodoranti o imbrattamento della pubblica via. Detti piazzali devono essere mantenuti costantemente puliti.
2. Il divieto specificato al comma 1 si deve intendere esteso anche a tutti i macchinari specificamente dedicati al processo produttivo come ad esempio bottalini a volanare indipendentemente dalla presenza di scarico di acque reflue.
3. Sui piazzali è altresì vietata qualsiasi operazione di lavaggio di contenitori, di macchinari utilizzati nel processo produttivo (spruzzi e/o macchinari che sono stati in contatto con materie prime o reagenti adoperati nel processo produttivo), imballaggi, autoveicoli per il trasporto di merci che possano provocare la produzione di acque di lavaggio contaminate.
4. In nessuna maniera è consentito, l'afflusso, in condizioni di tempo secco, di acque di qualsiasi natura, provenienti dai piazzali, alla rete fognaria bianca.
5. Il divieto di condurre fasi di lavorazione con scarico di acque reflue, richiamato al comma 1, si deve intendere esteso anche a tutte le porzioni di piazzale coperte da coperture rigide o telonate.

Art. 4 – Depositi e stoccaggi sui piazzali

1. Sui piazzali non possono essere costituiti depositi di pelli fresche, salate secche o secche, anche se ricoperti con qualsiasi mezzo.
2. Sui piazzali sono ammessi stoccaggi temporanei di pelli wet-blue, semi terminate e terminate, purché non provochino sgocciolamenti e vengano ricoperti in modo e con mezzi idonei tali da garantire che non avvenga contatto con le acque meteoriche.
3. Sui piazzali, possono altresì trovare posto imballaggi, contenitori o fusti di materie prime, purché in confezioni integre e chiuse che garantiscano la perfetta tenuta del prodotto contenuto. Tali stoccaggi dovranno essere effettuati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, in particolare volte a tutelare la sicurezza degli addetti e degli impianti. Non sono ammessi stoccaggi di materie prime o di sostanze di qualsiasi genere in ballini di carta, in materiali tali da non garantire la perfetta tenuta a seguito del normale invecchiamento conseguente all'azione degli agenti atmosferici od in confezioni danneggiate da urti e usure.
4. Sui piazzali non possono essere creati depositi all'aperto di residui di lavorazioni o di qualsiasi materiale che producano polveri, pulviscoli o particolari minuti, salvo adottare idonee misure atte ad evitare la dispersione delle stesse nell'atmosfera, nei collettori fognari misti o bianchi e nell'ambiente circostante.
5. I silos, le cisterne e i contenitori di acidi e di prodotti chimici in genere devono essere predisposti e mantenuti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, in particolare devono essere dotati di

appositi sistemi atti ad evitare sversamenti anche accidentali sui piazzali, con conseguente immissione delle sopraccitate sostanze nella pubblica fognatura bianca o mista.

6. Il divieto di deposito all'aperto di pelli umide o comunque in grado di produrre il rilascio di sostanze inquinanti si deve intendere esteso anche alle sole operazioni di carico e scarico che, qualora debbano avvenire all'esterno dell'insediamento produttivo, devono necessariamente essere effettuate al di sotto di una superficie coperta, fatto salvo, in caso di impossibilità tecnica, il ricorso alla soluzione di cui all'art. 2 comma 4.
7. La conformità degli allacci ai collettori fognari o la previsione progettuale degli stessi costituisce condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione di nuove tettoie e di nuove aree coperte.
8. La conformità di cui al comma 7 dovrà essere dichiarata dal richiedente con la comunicazione di fine lavori, successivamente sarà verificata dal Comune, che a tal fine si avvarrà del supporto del gestore dell'impianto di depurazione, previa effettuazione da parte di quest'ultimo di apposito sopralluogo.
9. Il titolare dell'insediamento produttivo è responsabile della verifica del corretto utilizzo del proprio piazzale anche per quanto attiene ai mezzi di ditte esterne che vi si trovassero ad operare. Sarà quindi premura del titolare dell'insediamento produttivo di mettere in atto tutte le procedure e quanto necessario per evitare che automezzi di terzi, che si trovassero ad operare, per qualsiasi motivazione, all'interno del proprio piazzale, provochino sgocciolamenti o dispersione di liquidi inquinanti.

Art. 5 – Stoccaggio temporaneo di rifiuti

1. Lo stoccaggio temporaneo di rifiuti speciali negli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, in zone dei piazzali possibilmente non attestanti sulla pubblica via, e mediante l'impiego di contenitori scarrabili coperti e a tenuta stagna al fine di evitare l'immissione nella pubblica fognatura bianca o mista di acque di percolazione dei rifiuti.
2. I depositi di materie putrescibili o insalubri (es. carniccio) negli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, in apposite zone dei piazzali non attestanti sulla pubblica via, salvo dimostrata impossibilità a reperire spazi alternativi. Tali depositi dovranno essere effettuati in aree poste sotto copertura, delimitate da apposito muretto di contenimento, e dotate di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi atti ad evitare lo sversamento delle acque di percolamento delle materie putrescibili nella pubblica fognatura bianca o mista. Dette aree dovranno essere allacciate alla fognatura industriale con immissione a monte della griglia fissa.
3. Sarà cura, in ogni momento, da parte del personale della Polizia Municipale, di vigilare affinché siano evitate molestie e nocimento all'Igiene Pubblica.

Art. 6 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative così come previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, e quelle penali qualora costituiscano reato.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento sull'utilizzo dei piazzali e delle aree libere di pertinenza e di servizio degli opifici adibiti ad attività conciarie ed assimilabili approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 15.05.1992.
2. Le previsioni del presente regolamento sono immediatamente applicabili ai casi di nuovi insediamenti produttivi, per tali intendendosi insediamenti artigianali o industriali realizzati in

forza di titoli abilitativi edilizi richiesti in data successiva alla data di approvazione del presente Regolamento.

3. Gli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, dovranno adeguare i propri piazzali alle disposizioni di cui al presente regolamento entro 24 mesi dalla data della sua approvazione.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, o precedentemente in caso di esecuzione di interventi di manutenzione e riorganizzazione degli ambienti e dei servizi interni dell'opificio, gli scarichi dei servizi igienici e dei locali spogliatoio degli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e recapitanti nella pubblica fognatura bianca, dovranno necessariamente essere deviati nella fognatura industriale o nella pubblica fognatura mista.
5. Sono fatte salve tutte le norme e prescrizioni già adottate da questa Amministrazione Comunale, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.